



Ministero dell'Interno

GABINETTO DEL MINISTRO

N. 15350/ 117(2)/Uff III- Prot.Civ.

Roma, 14 marzo 2020

AI SIGG.RI PREFETTI DELLA REPUBBLICA

LORO S E D I

AI SIGG.RI COMMISSARI DEL GOVERNO PER LE
PROVINCE DI

TRENTO e BOLZANO

AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
DELLA VALLE D'AOSTA

AOSTA

e, p.c. ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

AL MINISTERO DELLA DIFESA

AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

AL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE
FINANZE

AL MINISTERO DELLA SALUTE

ROMA

AL SIG. CAPO DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI
INTERNI E TERRITORIALI

AL SIG. CAPO DELLA POLIZIA- DIRETTORE
GENERALE DEL DIPARTIMENTO DELLA
PUBBLICA SICUREZZA



Ministero dell'Interno

GABINETTO DEL MINISTRO

AL SIG. CAPO DIPARTIMENTO PER LE
LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE

AL SIG. CAPO DIPARTIMENTO DEI VIGILI
DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E
DELLA DIFESA CIVILE

AL SIG. CAPO DIPARTIMENTO PER LE
POLITICHE DEL PERSONALE
DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE
RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE

SEDE

OGGETTO: Polmonite da nuovo corona- virus (COVID-19).

Si fa seguito alla circolare pari numero del 12 marzo scorso, in esito ad interlocuzioni con la Presidenza del Consiglio dei ministri, con i Ministeri competenti e con alcuni Prefetti maggiormente interessati, per precisare - sulla base di una lettura sistematica delle disposizioni succedutesi - che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 marzo 2020 ha mantenuto la chiusura, nei giorni prefestivi e festivi, delle medie e grandi strutture di vendita, nonché degli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e i mercati.

In particolare, nei predetti giorni, tali strutture ed esercizi sono chiusi, ad esclusione delle farmacie parafarmacie e punti vendita di generi alimentari, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività. Pertanto, i supermercati presenti nei centri commerciali possono aprire nelle medesime giornate limitatamente alle aree di vendita di prodotti farmaceutici, parafarmaceutici e di generi alimentari.

Per quanto riguarda i mercati, sia all'aperto sia coperti, si evidenzia che in essi può essere svolta soltanto l'attività di vendita di generi alimentari.

In tutti i casi sopra indicati, deve essere in ogni caso garantita la distanza interpersonale di 1 metro, anche attraverso la modulazione dell'orario di apertura, e resta vietata ogni forma di assembramento.

Si confida nella consueta collaborazione delle SS.LL.

IL CAPO DI GABINETTO

F.to Piantedosi